



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI L'AQUILA

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	<u>GASPARINI</u>	<u>GIACOMO</u>	<u>Presidente</u>
<input type="checkbox"/>	<u>CONCIATORI</u>	<u>FLAVIO</u>	<u>Relatore</u>
<input type="checkbox"/>	<u>GIULIANI</u>	<u>PASQUALE</u>	<u>Giudice</u>
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 310/2015
depositato il 17/04/2015

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 0972014021784360600 ASSENTE 2009 CONTR. CONSORT.
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 0972014021784360600 ASSENTE 2010 CONTR. CONSORT.
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 0972014021784360600 ASSENTE 2011 CONTR. CONSORT.
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 0972014021784360600 ASSENTE 2012 CONTR. CONSORT.
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 09720140218770366 ASSENTE 2009 CONTR. CONSORT.
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 09720140218770366 ASSENTE 2010 CONTR. CONSORT.
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 09720140218770366 ASSENTE 2011 CONTR. CONSORT.
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 09720140218770366 ASSENTE 2012 CONTR. CONSORT.
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 09720140219550758000 ASSENTE 2009 CONTR. CONSORT.
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 09720140219550758000 ASSENTE 2010 CONTR. CONSORT.
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 09720140219550758000 ASSENTE 2011 CONTR. CONSORT.
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 09720140219550758000 ASSENTE 2012 CONTR. CONSORT.
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 09720140220233100000 ASSENTE 2009 CONTR. CONSORT.
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 09720140220233100000 ASSENTE 2010 CONTR. CONSORT.

pag. 1 (continua)

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 310/2015

UDIENZA DEL

26/10/2015 ore 15:00

N°

669

PRONUNCIATA IL:

26 OTT. 2015

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

16 DIC. 2015

Il Segretario

DIRETTORE TRIBUTARIO
(Roberto Rossi Bertuti)

1



(segue)

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 310/2015

UDIENZA DEL

26/10/2015 ore 15:00

- CONTR. CONSORT.
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 09720140220233100000 ASSENTE 2011
CONTR. CONSORT.
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 09720140220233100000 ASSENTE 2012
CONTR. CONSORT.
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 09720140220321345000 ASSENTE 2009
CONTR. CONSORT.
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 09720140220321345000 ASSENTE 2010
CONTR. CONSORT.
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 09720140220321345000 ASSENTE 2011
CONTR. CONSORT.
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 09720140220321345000 ASSENTE 2012
CONTR. CONSORT.
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 09720140221364460000 ASSENTE 2009
CONTR. CONSORT.
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 09720140221364460000 ASSENTE 2010
CONTR. CONSORT.
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 09720140221364460000 ASSENTE 2011
CONTR. CONSORT.
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 09720140221364460000 ASSENTE 2012
CONTR. CONSORT.
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 09720140223748088000 ASSENTE 2009
CONTR. CONSORT.
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 09720140223748088000 ASSENTE 2010
CONTR. CONSORT.
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 09720140223748088000 ASSENTE 2011
CONTR. CONSORT.
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 09720140223748088000 ASSENTE 2012
CONTR. CONSORT.
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 09720140223858880000 ASSENTE 2009
CONTR. CONSORT.
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 09720140223858880000 ASSENTE 2010
CONTR. CONSORT.
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 09720140223858880000 ASSENTE 2011
CONTR. CONSORT.
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 09720140223858880000 ASSENTE 2012
CONTR. CONSORT.
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 09720140229137240000 ASSENTE 2009
CONTR. CONSORT.
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 09720140229137240000 ASSENTE 2010
CONTR. CONSORT.
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 09720140229137240000 ASSENTE 2011
CONTR. CONSORT.
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 09720140229137240000 ASSENTE 2012
CONTR. CONSORT.
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 09720140251739270000 ASSENTE 2009
CONTR. CONSORT.
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 09720140251739270000 ASSENTE 2010
CONTR. CONSORT.
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 09720140251739270000 ASSENTE 2011
CONTR. CONSORT.



(segue)

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 09720140251739270000 ASSENTE 2012 CONTR. CONSORT.
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 09720140251991380000 ASSENTE 2009 CONTR. CONSORT.
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 09720140251991380000 ASSENTE 2010 CONTR. CONSORT.
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 09720140251991380000 ASSENTE 2011 CONTR. CONSORT.
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 09720140251991380000 ASSENTE 2012 CONTR. CONSORT.
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 09720140252848402000 ASSENTE 2009 CONTR. CONSORT.
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 09720140252848402000 ASSENTE 2010 CONTR. CONSORT.
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 09720140252848402000 ASSENTE 2011 CONTR. CONSORT.
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 09720140252848402000 ASSENTE 2012 CONTR. CONSORT.
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 09720140261420469000 ASSENTE 2009 CONTR. CONSORT.
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 09720140261420469000 ASSENTE 2010 CONTR. CONSORT.
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 09720140261420469000 ASSENTE 2011 CONTR. CONSORT.
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 09720140261420469000 ASSENTE 2012 CONTR. CONSORT.
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 09720140261627392000 ASSENTE 2009 CONTR. CONSORT.
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 09720140261627392000 ASSENTE 2010 CONTR. CONSORT.
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 09720140261627392000 ASSENTE 2011 CONTR. CONSORT.
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 09720140261627392000 ASSENTE 2012 CONTR. CONSORT.

contro:

CONSORZIO STRADALE DI MARSIA

proposto dai ricorrenti:

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 310/2015

UDIENZA DEL

26/10/2015 ore 15:00

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto depositato nella data di cui sopra presso la Segreteria di questa Commissione Provinciale e spiegato nei confronti di "Consorzio Stradale di Marsia" e di "Equitalia Sud s.p.a." i 14 ricorrenti sopra indicati impugnavano contestualmente altrettante cartelle esattoriali, tutte afferenti a quote consortili ordinarie, alcune anche a quote di vigilanza e progettazione, per gli anni 2009-2012, affermando in sostanza:

- che in primo luogo le cartelle risultavano nulle per mancata previa notifica dei rispettivi avvisi di messa in mora, motivo per il quale se ne chiedeva l'annullamento;
- che, quanto al merito del provvedimento impositivo, la lottizzazione denominata "Marsia", istituita tra il 1961 e il 1974, veniva dotata di infrastrutture viarie e inserita nel P.R.G. del Comune di Tagliacozzo approvato nel 1978;
- che tuttavia l'Istituto Centrale di Statistica, nel 1973, aveva registrato la lottizzazione Marsia come Centro Abitato, di modo che tutte le strade al suo interno, costituenti titolo della pretesa tributaria, non potrebbero considerarsi "strade vicinali adibite ad uso pubblico" ex art. 3 n. 52 C.d.S. bensì "strade urbane" ex art. 2 C.d.S.;
- che il Commissariato per la liquidazione degli usi civici, nel 1971, ha affermato la sottoposizione di tali strade a uso pubblico e che lo stesso Commissariato, con sentenza n. 59/2014 ha affermato che i terreni (non è però comprensibile quali) sono soggetti a proprietà privata della "Montana Nuova s.r.l." e non gravati da uso civico.

Il Consorzio Stradale di Marsia, difeso dall'avv. Herbert Simone, si costituiva controdeducendo:

- quanto al primo punto, che nessuna violazione delle procedura per la riscossione dei tributi consortili sarebbe rilevabile, posto che, non trattandosi di riscossione coattiva, non occorre alcuna intimazione;
- quanto al secondo punto, che il Consorzio Stradale di Marsia risulta regolarmente e legittimamente costituito nel dicembre 2009;
- che l'assoggettamento ad uso pubblico delle strade oggetto di pretesa del contributo consortile risulta inequivocabilmente da sentenze rese dal T.A.R. per l'Abruzzo e dal Consiglio di Stato (quest'ultimo solo in sede cautelare), che

- hanno ritenuto pienamente legittimo il procedimento istitutivo del Consorzio Stradale di Marsia;
- che le norme tratte dal Codice della Strada non possono essere ritenute applicabili alla materia de qua;
 - che infine qualsiasi contestazione relativa al funzionamento del Consorzio sarebbe rientrata nella competenza del Giudice Amministrativo e non poteva quindi essere sottoposta al Giudice Tributario.

"Equitalia sud s.p.a." restava assente rispetto al contraddittorio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato solo limitatamente all'aspetto procedurale.

E' infatti vero che art. 17 D.Lgs. 46/1999 (Entrate riscosse mediante Ruolo), dopo aver esplicitamente escluso la possibilità di riscossione mediante ruolo per gli enti pubblici economici, dispone al comma 3 "*Continua comunque ad effettuarsi mediante ruolo la riscossione delle entrate già riscosse con tale sistema in base alle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto*". Senonché è del pari incontrovertibilmente vero che il Consorzio Stradale di Marsia è stato costituito solo nel dicembre 2009, come si desume agevolmente dal verbale della prima assemblea consortile allegato in atti e recante la data del 12/12/2009.

Appare quindi del tutto pacifico come non possa trovare applicazione l'art. 17 co. III D.Lgs. 46/1999, dal momento che certamente il Consorzio non aveva potuto riscuotere alcunché prima del 26/2/1999.

L'ente risulta quindi assoggettato alla regola generale dettata dal comma 1) del medesimo art. 17 che esclude la possibilità di riscossione mediante ruolo, recitando testualmente: "*Salvo quanto previsto dal comma 2, si effettua mediante ruolo la riscossione coattiva delle entrate dello Stato, anche diverse dalle imposte sui redditi, e di quelle degli altri enti pubblici, anche previdenziali, esclusi quelli economici.*".

Infondato è per contro il resto del ricorso.

Il Consorzio Stradale di Marsia risulta infatti al momento regolarmente costituito e dunque in astratto pienamente titolato a pretendere la corresponsione dei contributi consortili, sia pure non mediante iscrizione a ruolo.

Priva di pregio è poi l'osservazione relativa alle definizioni contenute nell'art. 3 del

Codice della Strada. In primo luogo perché lo stesso articolo, al comma 1, esplicita che si tratta di definizioni valide esclusivamente "ai fini delle presenti norme", ovvero in relazione alle disposizioni contenute all'interno del decreto legislativo 285/92 e nel relativo regolamento, come tali insuscettibili di applicazione ad altri settori, se non per effetto di eventuali richiami, inesistenti nel caso di specie.

Del resto è sufficiente considerare la stessa nozione di "centro abitato" contenuta al p. 8), definito come "raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada.", nozione che, ove applicata ad altri settori, quali quello urbanistico o lo stesso oggetto di trattazione, determinerebbe l'assurda conseguenza che, in un agglomerato composto di 24 edifici, la realizzazione del venticinquesimo determinerebbe ipso facto il mutamento della tipologia delle strade insistenti al suo interno da "vicinali" a "urbane".

Sta comunque di fatto che per quanto riguarda le strade oggetto della pretesa di contributi consortili non risulta alcun atto o fonte normativa che ne abbia mutato il carattere di strade vicinali private, soggette a pubblico passaggio.

Nulla è poi stato concretamente addotto circa la pretesa mancata realizzazione degli interventi di miglioramento, di cui nessun riscontro risulta fornito sotto il profilo probatorio.

Conclusivamente, dunque, il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento delle cartelle esattoriali unicamente perché i contributi consortili non potevano essere reclamati mediante ruolo.

La particolare complessità della materia giustifica la compensazione delle spese.

P. Q. M.

La Commissione accoglie il ricorso e compensa le spese di giudizio.

Così deciso in L'Aquila il 26/10/2015.

Il relatore
Dott.  Conciatori

Il Presidente
Dott. G. Gasparini
